

Cosa sapere per rispettare l'obbligo della rotazione della BCAA7



L'attuale assetto della Pac è complesso per effetto della nuova architettura verde, con il nuovo approccio alla condizionalità e l'inedita introduzione nell'ambito del Primo pilastro di interventi per migliorare le prestazioni ambientali e la sostenibilità dell'agricoltura.

Si sono così generate evidenti sovrapposizioni tra le misure a superficie e per il

benessere animale dello sviluppo rurale, le norme di buone condizioni agronomiche e ambientali previste nella condizionalità rafforzata e gli Ecoschemi. Pertanto, anche interpretando le esigenze che provengono dal mondo delle imprese agricole, chiariamo l'obbligo di rotazione (BCAA7).

Per ricevere i pagamenti diretti e i premi previsti nelle misure a superficie e a capo dello sviluppo rurale **gli agricoltori sono tenuti a rispettare la rotazione delle colture nei terreni a seminativo**, fatta eccezione per quelle sommerse.

Sono esentate le aziende con meno di 10 ha di superficie arabile disponibile e quelle dove vi è una netta prevalenza di foraggere, leguminose, prato e pascolo permanente e terreni lasciati a riposo.

La rotazione è assicurata quando, sulla stessa parcella agricola, c'è un **cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico**, da un anno all'altro (ad esempio, frumento nel 2024 e mais nel 2025).

L'obbligo della rotazione si considera soddisfatto nel caso si utilizzi una **coltura secondaria che rimane sul terreno almeno per 90 giorni**.

Dal 2024 gli agricoltori italiani possono rispettare la BCAA7 anche ricorrendo alla **diversificazione colturale**.

L'agricoltore che sceglie di soddisfare la BCAA7 con la rotazione è tenuto a prestare attenzione a ciò che è presente nell'anno di domanda sulla singola parcella agricola, tenendo conto che in mancanza di una coltura secondaria, l'obbligo deve essere rispettato nel biennio.

L'agricoltore che soddisfa la BCAA7 tramite la diversificazione è tenuto a prendere in considerazione l'insieme dei seminativi aziendali e impostare un piano colturale tale che, nell'anno di domanda, sia rispettato il requisito in termini di numero minimo di colture presenti.

Le casistiche che si possono prevedere sono **molteplici ed è difficile considerarle tutte**.

La *tabella 1* riporta alcuni esempi di situazioni più frequenti.

Ermanno Comegna